

GIUGNO
2026

Kleros magazine

Mensile di **informazione familiare e patrimoniale**





Gianni Fuolega
Amministratore delegato Kleros



Massimo Doria
Presidente Kleros



Massimo Perini
Avvocato e partner Kleros

IL FUTURO SI PIANIFICA NEL PRESENTE

Kleros srl nasce come società di consulenza nell'ambito familiare, patrimoniale, aziendale, generazionale e nella tutela della famiglia e del patrimonio.

Oggi viviamo tutti nel mondo dell'informazione e delle notizie in tempo reale in quanto, accanto alle fonti tradizionali come stampa, tv e radio, si sono affiancati i social media.

In questo gigantesco mondo di informazioni, Kleros Magazine ha l'obiettivo di inserirsi come fonte specializzata per fornire a voi tutti un mensile di aggiornamento in ambito familiare e patrimoniale.

Dalla nostra esperienza professionale abbiamo compreso l'importanza delle informazioni legate alla tematica familiare e patrimoniale al fine di comprendere l'utilità e l'importanza di attivare una corretta progettazione patrimoniale.

Pertanto affermiamo che "se sei informato comprendi, se comprendi conosci, se conosci pianifichi e se pianifichi puoi proteggere la tua famiglia ed il tuo patrimonio".

Carissime lettrici e carissimi lettori,

rieccoci puntuali all'appuntamento con il Kleros Magazine.

Anche se nel momento in cui scriviamo queste righe non è ancora ufficialmente estate, lo sarà il 21 giugno, questo è il numero "dell'estate".

E' bellissima l'estate, è bellissima per mille motivi: la spiaggia, le vacanze, i colori, il caldo... ogni stagione ha le sue peculiarità, che occorre saper cogliere e in qualche modo gustare, e l'estate ha le sue.

Provate a pensare alle vostre estati "da bambini": vero che avete una serie di ricordi, immagini, sapori e colori unici? La fine della scuola e quel senso di libertà impareggiabile, il mare con la famiglia, il gelato, le corse in bicicletta... è bellissima l'estate.

E noi, nel nostro piccolo, vogliamo "farvi compagnia" nella vostra bellissima estate, con un po' di storie e aggiornamenti patrimoniali da leggere e portare con sé, magari da condividere con amici e familiari.

Come ogni mese vi lasciamo in compagnia con una serie di storie e vicende patrimoniali che cerchiamo di rendervi il più possibile leggere e piacevoli da leggere, ma sempre tutte tratte o ispirate da storie vere, da storie e vicende di vita patrimoniale.

In questo numero troverete storie e racconti su tematiche legate a vicende successorie, aggiornamenti in materia fiscale successoria, approfondimenti in ambito previdenziale, oltre che al consueto aggiornamento tecnico giurisprudenziale.

Vi riportiamo inoltre anche questo mese la piccola grande lezione tratta dalle celebri "massime" di Warren Buffett.

Non vi rubiamo altro tempo, leggete il vostro magazine, e vi auguriamo veramente di trascorrere l'estate che desiderate trascorrere, sereni e felici con le persone a cui tenete di più.

Buona lettura a tutti.



GIUGNO 2026

NUMERO CINQUE

Indice

6 EREDITÀ **I DEBITI EREDITARI SOTTO L'OMBRELLONE**

a cura del Kleros Team

11 FAMIGLIA **GIORGIO E L'ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ OLTRE IL DECENNIO**

a cura di Antonio Foti

17 FISCALITÀ SUCCESSORIA **IMPOSTA DI SUCCESSIONE: PROPOSTA 1% EQUO**

a cura di Massimo Doria

22 DONAZIONE **L'INTERRUZIONE DI GRAVIDANZE E LA REVOCA DELLA DONAZIONE**

a cura di Massimo Perini



GIUGNO 2026

NUMERO CINQUE

Indice

26 **PREVIDENZA** **UNIRE I CONTRIBUTI DELLA GESTIONE SEPARATA**

a cura di Alessandro Micheli

33 **THE WARREN BUFFETT'S LESSON** a cura del Kleros Team

36 **LE NOVITÀ DEL MESE** **AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO E GIURISPRUDENZIALE** a cura del Kleros Team

I debiti ereditari sotto l'ombrellone

a cura del Kleros Team

«Ma buon giorno avvocato, ben ritrovato!»
«Eccola... buon giorno, buon giorno...»
«Ed eccoci qua, anche quest'anno stessa spiaggia stesso mare!»
«Eh già...»
«Ma lo sa che l'altro giorno ho visto sua moglie qui sotto l'ombrellone da sola, mi son chiesta vuoi vedere che si sono lasciati...»
«Ah, grazie, bel pensiero»
«No, ma ci mancherebbe, mi capisca, oggi come oggi, non ci sarebbe niente di strano»
«Non ci sarebbe niente di strano, però noi non ci siamo lasciati... io vede, lavoro, e quando sono libero vengo al mare»
«Eh sì, lo so, lo so, voi lavorate, lavorate, lavorate, poi guardatevi, tutti stressati, tutti tesi... godetevi la vita! Guardi me, da quando il mio povero marito se n'è andato, me la godo, si vive una volta sola, d'estate al mare, poi un po' in montagna, l'inverno il viaggetto...»
«Certo, fa bene, fa bene, si goda la vita... anzi, sa cosa le dico, se dovessi rinascere mi risposerei anche io col suo povero marito...»
«Ah, che spiritoso l'avvocatino... ho ereditato, sì, mica c'è niente di male, e me la spasso un po'...»
«Certo, se la spassi un po'... ora però, se permette, riposerei un po'... è stato un piacere rivederla, le auguro buone cose...»
«Sì, certo, certo, si riposi, si riposi, che ne ha bisogno, è tutto stressato...»
«Sì, appunto, sono stressato, quindi riposo, ok?»
«Ok, ok... sua moglie è molto più simpatica di lei...»



I debiti ereditari sotto l'ombrellone

a cura del Kleros Team

«Mi fa piacere, anzi, ecco, vada a chiacchierare pure con mia moglie, non mi offendo mica...»
«No, vado, vado, che ho un sacco di cose da fare...»
«Bene, vada, così prima le fa, meglio è...»
«Ma solo una cosa, guardi, perché questa proprio non posso non dirgliela»
«Cosa?»
«No, vede quello?»
«Quale?»
«Quello sotto l'ombrellone dietro a destra»
«Quale, quello»
«Non si giri! Ma non capisce niente, se si gira capisce che parliamo di lui... faccia finta di niente»
«Va bene, faccio finta di niente...»
«Allora, le spiego: ieri sono passata, giusto per andare un attimo al bar, ed era al cellulare...»
«Ok, era al cellulare, e allora?»
«No, è che sai, non è che io mi voglio fare i fatti degli altri, ci mancherebbe...»
«Eeeeeh, lo so, ci mancherebbe...»
«No, ma è che se uno parla a voce alta io sento, cioè le orecchie, son fatte per questo le orecchie no?»
«Certo, guardi, il ragionamento non fa una piega, lei mi sta illuminando, è un privilegio parlare con lei»
«Eh basta con ste battute, sto parlando di cose serie... eredità!»
«Eredità?»
«Sì, eredità, e c'è un grosso problema, i debiti ereditari!»
«Ah, però»



«Sì, le spiego: ho sentito che diceva “E adesso chi li paga i debiti?”»

«Li pagheranno gli eredi, se hanno accettato l'eredità»

«E certo, che genio che è il mio avvocato, questo lo sa anche il mio barboncino... qui il problema è diverso»

«E qual è?»

«Che qualcuno ha combinato un guaio... da quello che ho capito, ci sono i debiti, e quindi non erano sicuri di accettare l'eredità...»

«Chiaro, han fatto bene, fino a che non accettano...»

«Bravo, fino a che non accettano! Ma ho sentito che diceva “Accettazione tacita!” e poi una serie di parole indicibili che per delicatezza non le sto a dire...»

«Ecco non me le dica...»

«Ma cosa significa, che uno può accettare l'eredità senza accettare?»

«Certo, lo prevede il codice civile, art. 476: in pratica, chi tiene un “comportamento da erede” viene già considerato erede anche in mancanza di una accettazione espressa...»

«Ah, vedi, è per questo che era un bel po' alterato... ho sentito che diceva “ma chi è quel pazzo che ha presentato la dichiarazione di successione?”, e poi, “chi ha fatto la voltura catastale degli immobili?”»

«Qua in realtà bisogna distinguere...»

«Distinguere cosa?»

«Non vedo alcun problema per i debiti in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione...»

«Ah no?»



«No, la dichiarazione di successione intanto la può presentare anche uno solo dei potenziali eredi, ma dalla presentazione della stessa non deriva quel comportamento ritenuto idoneo ad integrare una accettazione tacita»

«Ne è sicuro?»

«Non sicuro, sicurissimo...»

«Sicurissimo?»

«Sicurissimo, la giurisprudenza è oramai pacifica nel distinguere tra adempimenti fiscali e civili»

«Avvocato, porti pazienza, ma così non ci capisco niente... parli facile, il legalese in spiaggia proprio no...»

«Ok, le parlo facile... ci sono una serie di ordinanze della Cassazione che hanno chiarito la linea di confine tra adempimenti fiscali “dovuti” da quelli che invece sono atti che presuppongono la volontà di essere eredi»

«Ah, vedi che qualcosa c'è...»

«Sì, probabilmente il problema non è e non sarà per il fatto che qualcuno abbia presentato la dichiarazione di successione, ma piuttosto relativamente alla voltura catastale degli immobili...»

«Eccola la trappola!»

«Esatto, fatta la voltura catastale degli immobili ti sei comportato da erede e, quindi, tacitamente accetti l'eredità

«E ti porti a casa i debiti!»

«Esatto»

«Caspita, ecco perché gridava, ora chi li paga i debiti...»

«Purtroppo l'eredità non è sempre e solo attiva, come quella di suo marito...»



«Ah sì, io zero debiti, tutto attivo, e subito accettazione espressa, a scanso di equivoci...»

«Bene, brava... però ora, se permette...»

«Sì, sì, vado, la lascio, si riposi, si riposi, che altrimenti stressa anche gli altri... anzi, sa cosa le dico?»

«No?»

«Ora faccio un bel post su Instagram “Dichiarazione di Successione: il fisco chiama, il cittadino risponde. Voltura Catastale: il passo oltre il confine”. Le piace?»

«Bellissimo guardi, sono emozionato»

«Ecco, così le mie amiche lo leggono e gli do alla mia vacanza un taglio un po' più “intellettuale”, che non se ne può più di tutte ste cafonerie, le foto ritoccate in riva al mare...»

«Ecco, brava, vada, corra, punti tutto sul taglio intellettuale...»

«Aspetta, caspita, guardi!»

«Che c'è?»

«Ma non si giri, non capisce proprio niente, così se ne accorgono! Su queste cose bisogna far finta di niente...»

«Eh, cosa vuole che le dica, mi farà un corso di “spionaggio”...»

«Ma che spionaggio, lasci perdere... è arrivata la moglie dell'inguaiato, gli sta spiegando! Vado, vado, non c'è tempo da perdere, faccio finta di andare al bar, ascolto un attimo, poi l'aggiorno...»

«No, guardi, anche no, non si preoccupi per me, lei vada, vada al bar, tranquilla, si prenda tutto il tempo che le occorre...»

(Vedasi Cass. civ., ord. 12259/2022 e n. 8321/2025)



Vi racconto la storia di Giorgio, e anche se il nome è di pura fantasia, si tratta di un caro amico di famiglia.

Un pomeriggio, parlando con me, mi racconta una storia che, dal punto di vista patrimoniale-successorio fa molto riflettere. Seguitemi.

«Ciao Giorgio, accomodati, come stai?»

«Ciao Antonio, tutto bene grazie, è sempre un piacere rincontrati. Voi come state tutti? Spero bene.»

«Bene, bene, grazie. Sai, ti avrei dovuto chiamare, mia mamma dovrà fare un mobile su misura nel corridoio di casa sua e ovviamente il nostro ebanista di fiducia sei sempre tu...»

«Antonio, lo sai, chiamate quando volete. Sono qua però perché anche io volevo parlarti, perché mi sono posto delle domande su alcune questioni patrimoniali»

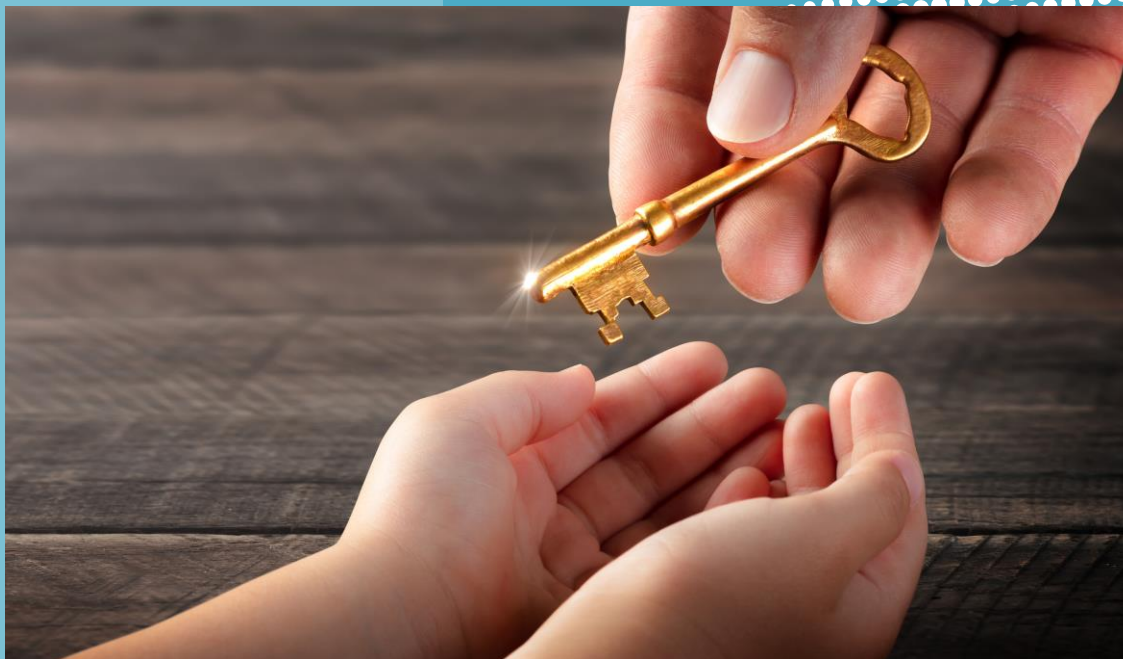
«Dimmi pure, se posso esserti utile»

«Hai presente casa mia?»

«Sì, certo Giorgio! Mi ricordo da piccolo quando andavo a casa dei miei nonni, al piano di sotto ci abitava tuo padre, simpaticissimo! Ora è tua da tempo, vivi lì giusto?»

«Sì, sì ci vivo dal 2001, praticamente da quando sono tornato dalla Germania, e poi mio padre è venuto a mancare l'anno dopo, e da quel momento diciamo che è mia, ci abito solo io»

«Ah, ok, quindi tuo padre l'ha lasciata a te, c'era un testamento? D'altra parte i tuoi fratelli vivono in altre città da anni»



«Sì, ci vivo e la considero mia, ma vedi, in realtà, non è che è proprio mia.

Quella casa, derivante da successione, era di proprietà di mio padre con i suoi fratelli. In seguito alla morte di mio padre e dei miei zii, però, la proprietà non è mai stata aggiornata, quindi l'immobile che considero "casa mia", perché ci ha abitato prima mio padre e poi io, risulta ancora intestato a mio padre e ai suoi fratelli che sono deceduti da più di 20 anni. Da tempo volevo sistemare questa situazione e tutti gli altri, i miei fratelli e i miei cugini, mi riconoscono da sempre il fatto che questa era sempre stata la casa di mio padre e adesso casa mia. Penso non sia difficile, basta fare una dichiarazione in tal senso, è corretto? Sai, io ho quasi 70 anni, e vorrei che fosse mia a tutti gli effetti.»

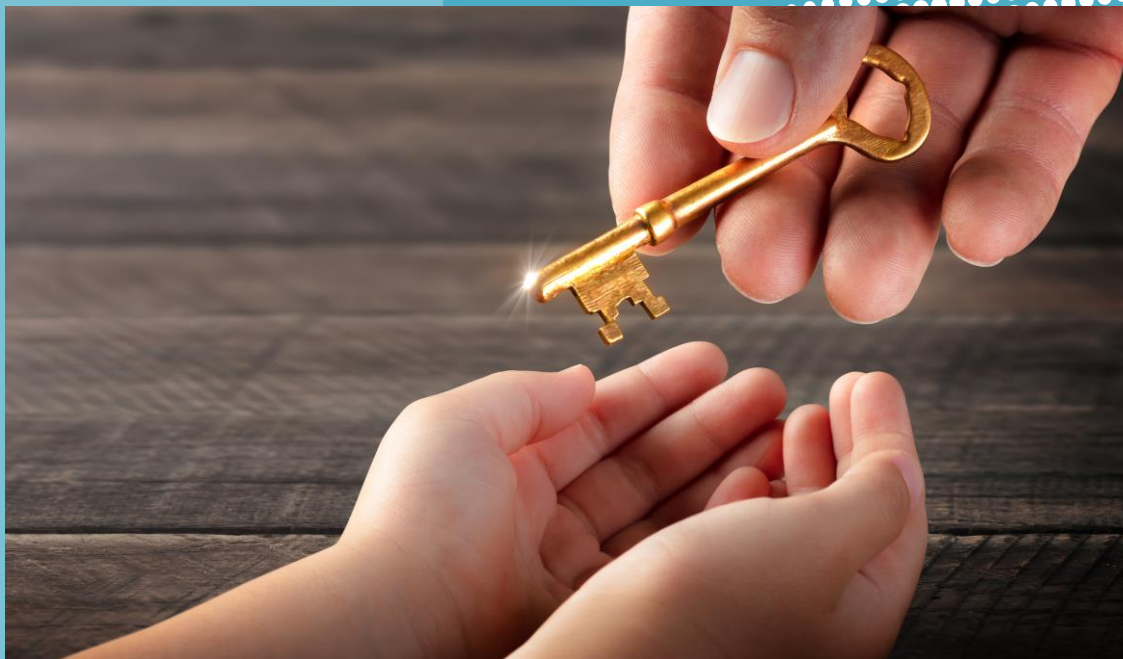
«Caspita Giorgio, ti capisco eccome, ma sai, non è che è una situazione proprio così semplice»

«Dici? Perché? Siamo tutti d'accordo, facciamo una scrittura privata o qualcosa del genere ed è fatta. L'unica cosa che mi turba sono eventuali sanzioni amministrative o fiscali, ce ne sono? Voglio dire, è passato così tanto tempo»

«Giorgio, ascoltami, facciamo un passo indietro. Al momento della morte di una persona si apre la sua successione e i chiamati all'eredità per legge hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione. Questa deve essere presentata entro e non oltre 12 mesi dalla morte. Presentando la dichiarazione di successione oltre il termine, si va incontro a sanzioni che sono crescenti in relazione al ritardo.»

«Veramente? Ma a questo punto non faccio più nulla»

«Eh no Giorgio, tu invece devi agire e ti dico io il perché. Non è un problema di sanzioni, considerato che sono passati tanti anni e probabilmente è tutto prescritto, ma ci sono altri problemi. Tuo zio quanti figli aveva?»



«Quattro figli, ma cosa c'entrano mio zio e i suoi figli, la casa è mia lo dicono tutti»

«Lo so che lo dicono tutti, ma giuridicamente sono tutti coinvolti. Qui c'è un problema "civilistico". Come ti dicevo, una volta venuto a mancare tuo padre, si è aperta la sua successione ereditaria, che va tenuta ben distinta dal mero aspetto fiscale della successione. E quando sono venuti a mancare i tuoi zii, si è aperta la loro successione. Quindi, per la quota di tuo padre siete stati chiamati all'eredità tu e i tuoi fratelli, mentre per quella dei tuoi zii, i tuoi cugini e le mogli degli zii se ancora in vita.»

«Caspita, tante persone quindi.»

«Sì, tante persone, e non solo i tuoi fratelli. E giusto per completezza, se poi qualcuno dei tuoi cugini fosse venuto a mancare, nella loro quota sarebbero subentrati i loro eredi. E' un po' complicatina la cosa...»

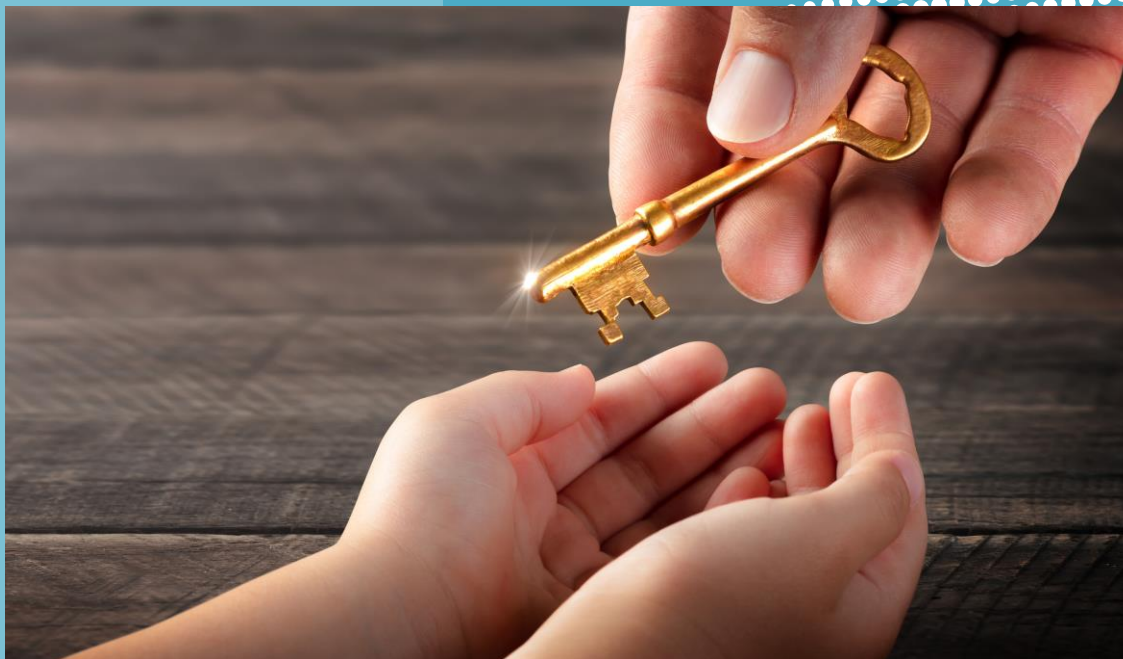
«Già, un bel po' complicatina. Ma il fatto che siano passati tanti anni, può aiutare?»

«Beh, il "fattore tempo" sicuramente incide molto spesso nelle questioni giuridiche e patrimoniali. Il "tempo" può comportare prescrizioni di diritti, o anche acquisizioni di proprietà.»

«Ok, ok. Ma prescrizioni in che senso?»

«Prescrizioni nel senso che per legge il termine massimo entro il quale è possibile accettare o rinunciare all'eredità è di 10 anni dal momento dell'apertura della successione»

«Ma allora non si può fare più nulla, sono passati più di 20 anni dalla morte di tutti»



«In realtà è vero che in base all'art. 480 c.c. il termine decennale per esercitare il diritto ad accettare l'eredità si è ormai prescritto ma a livello giurisprudenziale è stato chiarito che si può validamente ed efficacemente accettare l'eredità anche dopo la scadenza del termine decennale, purché nessuno ovviamente contesti e opponga la prescrizione del termine, altrimenti questa possibilità verrebbe preclusa. Lo precisa, ad esempio la Cassazione Civile, sez. II, con la sentenza n. 12646 del 2020.»

«Ok, ok, quindi io sarei ancora potenzialmente nella possibilità di accettare se nessuno si oppone»

«Sì, esatto»

«A me avevano parlato però anche di usucapione o qualcosa del genere, sai io sono ebanista, non conosco queste cose»

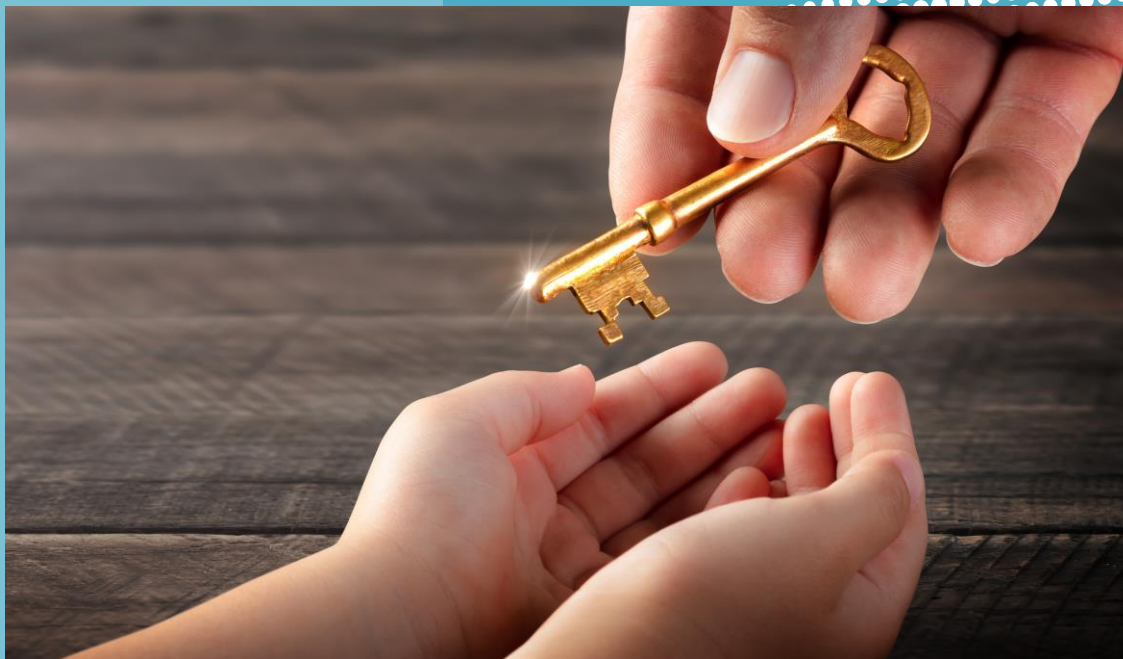
«Sì, l'ipotesi dell'usucapione è pure quella legata al decorrere del tempo. Sai, per far valere il tuo diritto ad aver acquisito la proprietà per usucapione dovresti dimostrare di aver posseduto il bene ininterrottamente per almeno venti anni, ma che ciò non sia avvenuto come "concessione" da parte di altri comproprietari.»

«Ma sai, a me han sempre detto tutti che sono consapevoli che la casa è mia, non credo ci sarebbero contestazioni»

«Lo spero, il problema è che si sono "moltiplicati" gli interessati coinvolti»

«E se loro, come io adesso potrei accettare pur con ritardo all'eredità, rinunciassero alla loro eredità?»

«Attenzione Giorgio, cosa fattibile ma non semplice, e ti spiego il perché. Chi rinuncia all'eredità non rinuncia ad un singolo bene a piacimento e ad altri beni no, la rinuncia è totale. Quindi, se i tuoi cugini, per capirci, per favorire te



su questo immobile andassero a rinunciare all'eredità di loro padre, rinuncierebbero a tutto quello che ha lasciato in eredità loro padre e, quindi, eventualmente anche altri immobili se per ipotesi vi fossero»

«Ho capito. E che soluzioni abbiamo»

«In primis valutare sicuramente la tua accettazione e la loro rinuncia all'eredità se fossero tutti effettivamente d'accordo e se ciò non gli compromettesse l'eredità su altri beni. Ovviamente tieni presente che la rinuncia di un figlio implicherebbe la chiamata per rappresentazione degli eventuali discendenti del figlio rinunciante... quindi complicata»

«Sì, molto complicata. Forse conviene far accertare l'usucapione in giudizio?»

«Ma sai, se foste tutti d'accordo, prima di passare in giudizio ci potrebbe essere il semplice verbale di un organismo di mediazione che accerti l'accordo circa l'intervenuto usucapione a tuo favore, e questo potrebbe essere utile per la trascrizione ad opera del notaio»

«Ma mi avevano detto che c'è la possibilità di un "usucapione autodichiarato": esiste sta cosa?»

«Sì, ma si tratta di una mera dichiarazione di parte, che il notaio sotto la piena responsabilità di chi lo dichiara può inserirla in un atto di trasferimento, tipo vendita o donazione... questa, però, non elimina possibili contestazioni da parte di terzi»

«Chiaro»

«Poi in realtà vi sarebbe da valutare anche un'altra ipotetica ipotesi: se tu e tutti i soggetti coinvolti accettaste quell'eredità che a quanto pare è rimasta in sospeso per tutti, vi sarebbe poi la possibilità di una "rinuncia alla proprietà" della propria quota di immobile ad opera dei non interessati e che quindi si accrescerebbe a favore degli altri»



EREDITÀ

Giorgio e l'accettazione dell'eredità oltre il decennio

a cura di Antonio Foti

«Ho capito, ho capito. Ma pensa te, io che pensavo fosse una cosa semplice»

«Te l'ho detto, non è così semplice, ma va gestita, altrimenti è un problema che rimarrà, per te ora, ma per i tuoi figli in futuro. Secondo me sarebbe ottimale fare una bella chiacchierata con un notaio di fiducia»

«Sì, sono d'accordo»

«E vedi caro Giorgio, il tuo esempio reale ci fa comprendere quanto sia sempre preziosa e importante per la famiglia una preventiva e corretta pianificazione patrimoniale. Le cointestazioni di immobili sono sempre una potenziale complicazione a livello successorio, perché inevitabilmente "si moltiplicano le teste" nelle successioni, e poi a distanza di tempo rischi di non uscirne più.»

«Certo, potendo riavvolgere il nastro poteva andare tutto diversamente, ma oggi oramai è così, occorre prendere in mano la cosa, e cercare di risolverla al meglio.»



FISCALITÀ SUCCESSORIA

Imposta di successione: la proposta «1% equo»

a cura di Massimo Doria

Per tutto quello che è il tuo patrimonio, tutto quello che hai, che ti sei guadagnato, vorresti sapere con certezza l'impatto fiscale che avrebbe il suo trasferimento sui tuoi figli, coniuge, nipoti, familiari o persone care? E se fosse possibile, nel massimo rispetto della legge, anzi, in linea con quanto prevede o addirittura suggerisce la legge, vorresti che il trasferimento dei tuoi beni avvenisse in modo fiscalmente il più possibile neutro, ottimizzato?

Se la risposta è no, fermati pure qui, non proseguire a leggere, non serve.

Se invece la risposta è sì, prosegui con la lettura, potrebbe essere molto utile.

Prendiamo spunto dalla notizia che in questi giorni i media hanno divulgato relativamente ad una nuova proposta di legge di iniziativa popolare denominata “1% EQUO”.

Di cosa si tratta?

Per capirlo partiamo dall'inizio, anche perchè se si parte dalla fine poi è difficile...

Allora, domanda: a chi spetta in Italia il potere di “proporre leggi”?

Ce lo spiega per bene l'articolo 71 della nostra bellissima Costituzione, che disciplina appunto l'“iniziativa legislativa”.

La Carta Costituzionale attribuisce tale potere al Governo, al Parlamento, ad altri organi ed enti a cui sia stato conferito con legge costituzionale, e al popolo.



FISCALITÀ SUCCESSORIA

Imposta di successione: la proposta «1% equo»

a cura di Massimo Doria

Avete capito bene, al “popolo italiano”, cioè a tutti noi.

Esiste quindi la possibilità di far arrivare dal basso verso l’alto un progetto di legge, attraverso una “proposta di legge di iniziativa popolare”. Si tratta quindi di uno “strumento” che possiamo definire di “democrazia diretta”, visto che consente ai cittadini di partecipare attivamente al potere legislativo.

Cerchiamo allora di comprendere come funziona concretamente.

C’è un comitato promotore che deve raccogliere almeno 50 mila firme di cittadini elettori, entro sei mesi dal deposito del testo che deve essere presentato ad una delle Camere.

E allora eccoci qua: nuova proposta di legge di iniziativa popolare denominata “1% EQUO”.

Cos’è, perché, che fine ha?

Vediamolo.

Stringendo al massimo, il progetto ha quale obbiettivo quello di “raccolgere soldi” da destinare a finalità di interesse pubblico.

Come? In due modi: intervenendo sulla disciplina dell’imposta di successione e con una imposta patrimoniale.

Fiscalità successoria

Dal punto di vista fiscale successorio la proposta manterrebbe ferma la franchigia successoria di un milione di euro per i parenti in linea retta, tuttavia innalzando progressivamente



FISCALITÀ SUCCESSORIA

Imposta di successione: la proposta «1% equo»

a cura di Massimo Doria

Le aliquote al di sopra della franchigia al fine di allinearle alla media europea;

Imposta patrimoniale

Obbiettivo introdurre una tassazione sulla ricchezza netta (immobili, investimenti finanziari, liquidità, ecc., con esclusione dal calcolo della prima casa) superiore a 2 milioni, con prelievi annui che variano dal 1% al 3,5% massimo annuo, in base a scaglioni di patrimonio.

Le risorse dovrebbero essere impiegate per finanziare sanità, istruzione, welfare, ecc..

E' già attiva la raccolta firme, è on line sulla piattaforma del Ministero della Giustizia, e terminerà il 15 novembre.

Orbene, quando si parla di “imposizione fiscale” si apre un dibattito inevitabilmente molto acceso, ed è giusto che ognuno prenda la sua posizione al riguardo.

Ma al di là di qualsiasi parere personalissimo che ognuno può esprimere al riguardo, appare utile a prescindere una valutazione meramente tecnica.

Al di là dell'iniziativa popolare in commento, che sicuramente ci offre un rilevante spunto di riflessione, la domanda dovrebbe essere: ci potrà essere una modifica dell'imposta di successione in Italia?

Se guardiamo i numeri, e i numeri normalmente parlano chiaro, ci dicono di sì.



FISCALITÀ SUCCESSORIA

Imposta di successione: la proposta «1% equo»

a cura di Massimo Doria

L'Italia è il paese con il patrimonio a livello di “famiglia” tra i più alti d'Europa, ma allo stesso tempo è il paese con il debito pubblico tra i più alti d'Europa. E questo bellissimo paese, ricco a livello “personale”, ma indebitato a livello “statale”, fa pagare meno imposte di successione di tutta Europa.

Quindi, alla domanda se “può cambiare qualcosa” dal punto di vista fiscale successorio la risposta è “probabilmente sì”.

Ma poi il punto è anche un altro: oggi il dibattito non è e non può essere più solo “italiano”, ma è e sarà necessariamente sempre più “europeo”: l'Italia deve allinearsi all'Europa.

Lo sappiamo, lo sanno oramai anche i bambini che il D.Lgs. 346/1990 (T.U. Imposta Successione e Donazione) prevede in Italia una disciplina fiscale successoria molto, molto favorevole, con franchigie di esenzione pari ad € 1 milione per coniuge e parenti in linea retta, € 100 mila tra fratelli e sorelle, e € 1,5 milioni per persone affette da gravi disabilità, ed aliquote che variano da un minimo del 4% ad un massimo del 8%.

Un sistema, come detto, oggettivamente favorevole, che fa rientrare l'Italia tra i paesi “più generosi” dal punto di vista fiscale-successorio in Europa.

Allora arriviamo al punto: noi dobbiamo ragionare in modo tecnico, da patrimonialisti, e quindi non siamo qui per dire se è giusto o se è sbagliato, se equo o non equo, utile o non utile, se bisogna cambiare o non bisogna cambiare, ma siamo qui semplicemente per essere consapevoli di quello che c'è oggi, e



FISCALITÀ SUCCESSORIA

Imposta di successione: la proposta «1% equo»

a cura di Massimo Doria

di quello che ci potrà essere domani.

Poi, è evidente, ognuno potrà e dovrà fare le proprie riflessioni, e prendere le migliori decisioni per sé e per la propria famiglia.

Ci sono state negli anni varie iniziative per “entrare” nelle successioni, ricordiamo quella del Governo Renzi del 2015, la proposta Letta del 2021, ed ora ci aggiungiamo la nuova proposta di iniziativa popolare.

Cambierà qualcosa? Non lo sappiamo, è possibile, vedremo, ma una cosa è certa, sicura: chi pianifica il futuro del suo patrimonio oggi lo fa basandosi su certezze e opportunità uniche, per chi invece rimanderà al futuro, o chi proprio non farà nulla... sarà quel che sarà...



Partiamo da un presupposto: la donazione, una volta fatta, è “irreversibile”, cioè chi dona non torna indietro.

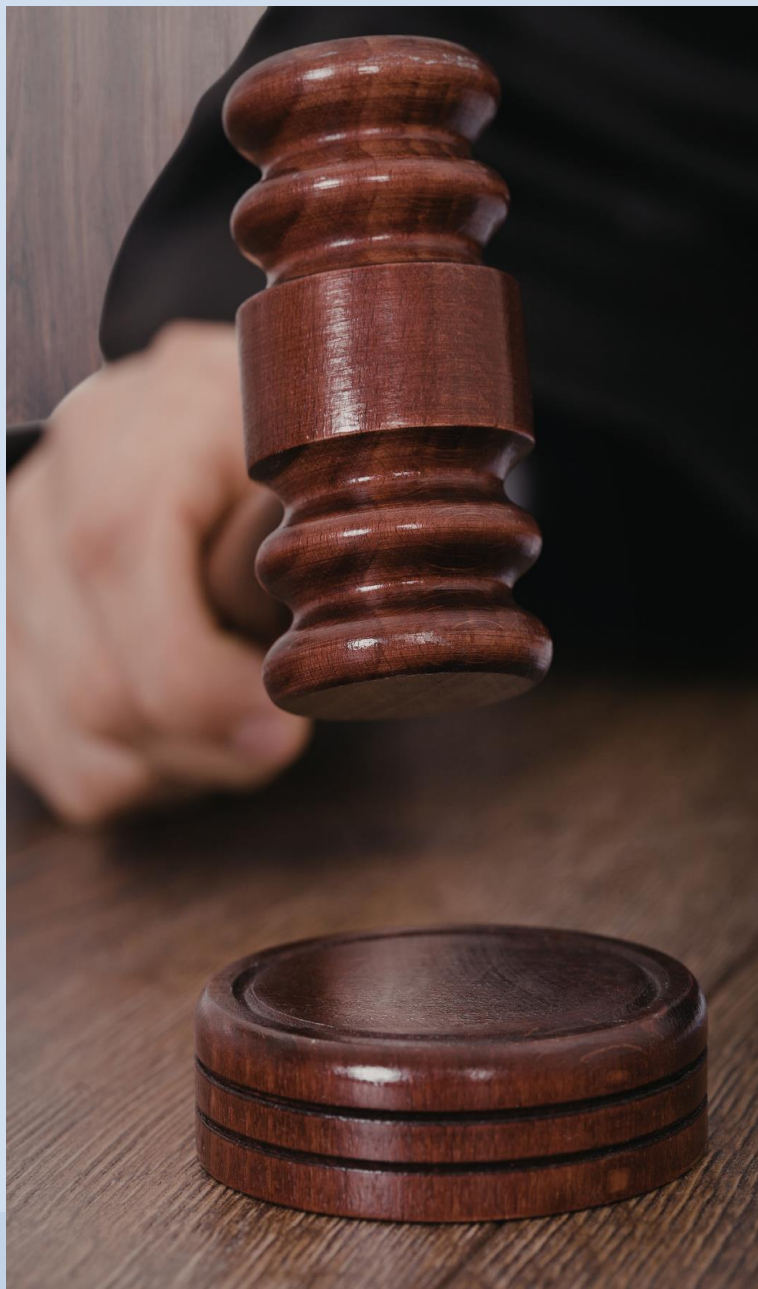
Tutto vero, tranne però le cosiddette ipotesi di “ingratitude” (oltre a quella della sopravvenienza di figli del donante) di cui all’art. 801 del c.c..

Quindi, se io dono a te non torno più indietro, a meno che non si sia verificata una delle ipotesi contemplate dalla legge, tra le quali quella in cui il donatario o la donataria abbia tenuto un comportamento tale da integrare il concetto di “ingratitude” nei tuoi confronti.

Chiaro? Non tanto, lo so... il problema qui è che occorre stabilire caso per caso se un dato comportamento del donatario (cioè colui che ha ricevuto la donazione), possa integrare gli estremi della “ingratitude”.

Vi racconto allora una storia (vera).

C'è un uomo che, dopo aver proceduto a delle donazioni immobiliari a favore della propria compagna, agisce giudizialmente per chiederne la revoca per “ingratitude”.



Perché la compagna dovrebbe essere così ingrata nei suoi confronti?

L'uomo poggia le sue ragioni sul fatto che la compagna aveva provveduto ad abortire senza informarlo e senza il suo consenso e che quindi ciò rappresentava un fatto di grave ingratitude, in quanto costituente un'offesa morale nei suoi confronti.

La Suprema Corte di Cassazione, adita dopo i due precedenti giudizi di merito, dice “no”: l'esercizio di una legittima facoltà riconosciuta dalla legge non può essere qualificato come grave ingiuria ai fini dell'ingratitude della donazione.

La decisione fa leva sul fatto che la Legge 194/1978 (Legge sulla Interruzione Volontaria della Gravidanza) riconosce alla donna di poter procedere (nei limiti previsti dalla legge) volontariamente ed in modo unilaterale all'interruzione della gravidanza.



ACCADEMIA DEL PATRIMONIALISTA

www.kleros.it



Dalla Formazione alla Professione

Un percorso evolutivo virtuoso profilato sulle diverse esigenze

PATRIMONIALISTA



STRUMENTI

TECNOLOGIA

COMPETENZA

OPERATIVITÀ

CONOSCENZA

FORMAZIONE



Perchè la consulenza patrimoniale?



Migliorare la propria immagine inserendo nuovi servizi consulenziali ad alto valore aggiunto



Incrementare la visibilità del mercato



Fidelizzare con nuove analisi i clienti in essere



Facilitare l'acquisizione di nuovi clienti



Visita il nostro sito www.kleros.it

PREVIDENZA

Unire i contributi della Gestione Separata: la svolta 2026 per la pensione dei professionisti

a cura di Alessandro Micheli, Consulente Patrimoniale, titolare Kleros Point Lavis (TN)

Durante la vita lavorativa è molto frequente che una persona svolgendo diverse tipologie di lavoro si trovi con i contributi previdenziali frammentati. Si può iniziare come dipendente o come lavoratore autonomo, per poi approdare a una libera professione (o viceversa), attivando talvolta collaborazioni o consulenze parallele. Tutte queste attività prevedono l'obbligo di versamento dei contributi.

Con la riforma Dini (L. 335/1995) è stata istituita la **Gestione Separata INPS**: una gestione previdenziale obbligatoria nata per accogliere tutti i lavoratori "atipici" o autonomi privi di una cassa specifica. Spesso, però, avere i contributi versati in "cassetti" diversi rischia di frammentare la futura pensione.

È qui che entra in gioco la **ricongiunzione**: un'operazione che permette di trasferire e unificare tutti i contributi sparsi in un unico ente previdenziale, consentendo di ottenere una sola pensione e, molto spesso, di anticipare il momento del ritiro dal lavoro. Avevamo esaminato questo istituto nel numero di aprile di Kleros Magazine, evidenziando come **non fosse applicabile alla Gestione Separata**. Ma qualcosa ultimamente è cambiato grazie alla Circolare INPS n. 15 del 9 febbraio 2026.



PREVIDENZA

Unire i contributi della Gestione Separata: la svolta 2026 per la pensione dei professionisti

a cura di Alessandro Micheli, Consulente Patrimoniale, titolare Kleros Point Lavis (TN)

Ce lo raccontano in questa conversazione Sara, una commercialista con un passato da consulente autonoma, e il suo patrimonialista.

«Buongiorno»

«Buongiorno dottoressa, prego si accomodi»

«Grazie»

«Mi dica, in cosa posso esserle utile?»

«No, vede, è che ho letto che di recente ci sono state novità importanti per chi ha versato i contributi sia alla Gestione Separata INPS che a una cassa professionale privata. Io ho lavorato per diversi anni come consulente autonoma per diverse aziende prima di iniziare la libera professione ed iscrivermi alla mia Cassa professionale. Posso unire questi contributi per andare in pensione prima?»

«Diciamo che fino a qualche tempo fa le avrei detto sicuramente di no. Ma oggi è oggi, non è più “qualche tempo fa”»

«Esatto, lo so, e se fino a qualche tempo fa le avrei detto che non era possibile ricongiungere i contributi versati nella Gestione Separata INPS nella tua cassa professionale, oggi le dico che le cose sono cambiate»

«Bene, e come sono cambiate?»

«Ha presente l'INPS?»



PREVIDENZA

Unire i contribute della Gestione Separata: la svolta 2026 per la pensione dei professionisti

a cura di Alessandro Micheli, Consulente Patrimoniale, titolare Kleros Point Lavis (TN)

«Sì»

«Bene, l'INPS nei primi mesi dell'anno ha emesso una circolare che rappresenta un po' una svolta»

«Ah, vedi, una svolta»

«Sì, con la Circolare n. 15 del 9 febbraio 2026 l'INPS ha recepito un orientamento della Cassazione, e di fatto ora permette finalmente la ricongiunzione in entrata e in uscita dei contributi tra la Gestione Separata e le casse professionali private (regolate dalle leggi 509/1994 e 103/1996)»

«Aspetti un attimo: che cosa si intende, esattamente, per ricongiunzione "in entrata" e "in uscita"?»

«Molto semplice:

- **Trasferimento in uscita:** puoi spostare i contributi che hai accumulato nella Gestione Separata INPS verso la tua Cassa professionale di appartenenza;
- **Trasferimento in entrata:** al contrario, puoi spostare i contributi da una Cassa professionale verso la Gestione Separata INPS.

L'obiettivo è unificare la tua posizione assicurativa per farti ottenere un'unica pensione»

«Ho capito, ho capito, ma... ci sono dei requisiti o dei limiti da rispettare?»



PREVIDENZA

Unire i contributi della Gestione Separata: la svolta 2026 per la pensione dei professionisti

a cura di Alessandro Micheli, Consulente Patrimoniale, titolare Kleros Point Lavis (TN)

«Eh sì, ci sono alcune regole precise e vincoli stringenti da tenere a mente:

- Niente periodi già utilizzati: non puoi trasferire contributi che hai già usato per ottenere una pensione;
- Soglia temporale: per il trasferimento "in entrata" verso l'INPS, non si possono includere i periodi precedenti al 1° aprile 1996, data in cui è nata la Gestione Separata;
- Tutto o niente: non è ammessa la ricongiunzione parziale, devi trasferire tutti i contributi disponibili nella gestione di provenienza;
- Esclusi i dipendenti e gli artigiani/commercianti: questa novità della Circolare 15/2026 riguarda solo il dialogo tra Gestione Separata e Casse Professionali. I lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e gli altri lavoratori autonomi iscritti alle gestioni artigiani o commercianti non possono sfruttare questa specifica opzione (per loro restano valide le vecchie regole della Legge 29/79).

«Immagino che tutta questa operazione abbia un costo. Mi conviene farlo?

Oppure c'è un modo per non pagare?»

«Dipende molto dalla tua Cassa professionale. In molti casi l'onere della ricongiunzione può risultare pari a zero. Questo succede con le casse di



PREVIDENZA

Unire i contribute della Gestione Separata: la svolta 2026 per la pensione dei professionisti

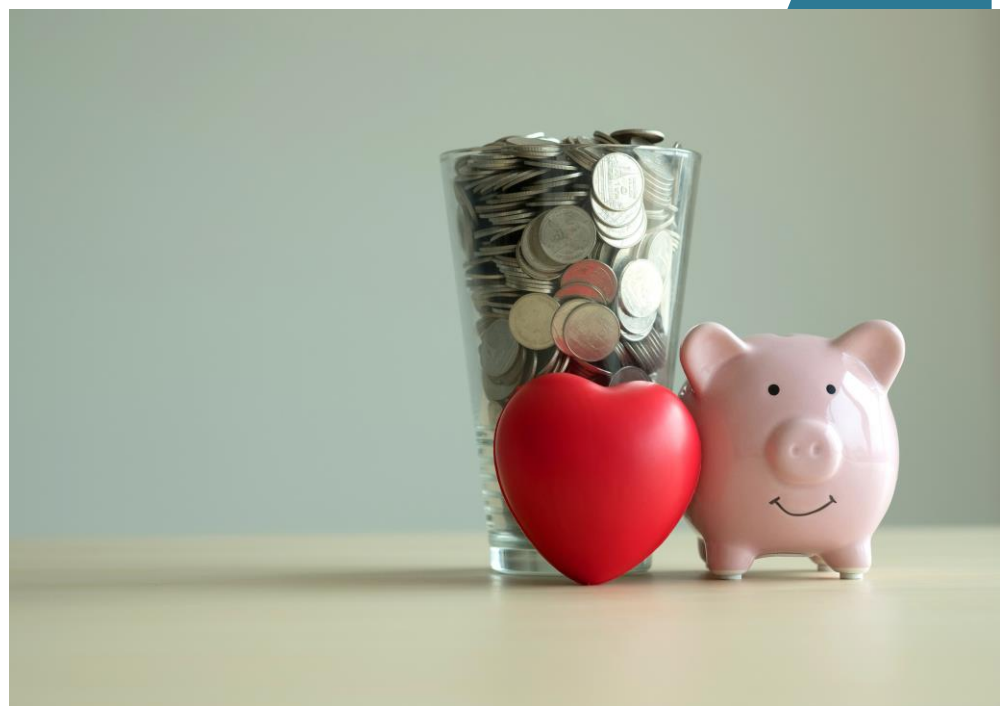
a cura di Alessandro Micheli, Consulente Patrimoniale, titolare Kleros Point Lavis (TN)

”nuova generazione” (interamente contributive). I principali aspetti di convenienza si possono riassumere in tre punti:

- **Possibilità di Ricongiunzione Gratuita (Onere Zero):** normalmente la ricongiunzione è un’operazione onerosa, tuttavia, in molte Casse professionali l’onere finale per il professionista può risultare **pari a zero** in queste situazioni:
- **Casse di nuova generazione:** Quelle nate negli anni '90 (regolate dal D.Lgs. 103/1996) che applicano un sistema di calcolo interamente contributivo;
- **Casse storiche/di vecchia generazione:** Quelle regolate dal D.Lgs. 509/1994 (come Inarcassa o la Cassa Forense) che, pur avendo quote retributive, prevedono un’opzione per il calcolo interamente contributivo.

In questi casi, trasferire i contributi non costa nulla e permette di trasformarli direttamente in pensione secondo le regole della Cassa.

- **Tasso di Capitalizzazione molto elevato (4,5%) :** la normativa prevede che, nel calcolo della ricongiunzione, la contribuzione versata in origine nella Gestione Separata venga rivalutata a un tasso annuo composto del 4,5%.



PREVIDENZA

Unire i contribute della Gestione Separata: la svolta 2026 per la pensione dei professionisti

a cura di Alessandro Micheli, Consulente Patrimoniale, titolare Kleros Point Lavis (TN)

Si tratta di un tasso di capitalizzazione decisamente superiore rispetto a quello normalmente applicato per la rivalutazione dei contributi standard, il che si traduce in un "montante" (cioè un gruzzolo contributivo) rivalutato molto più generoso nel momento in cui entra nella nuova Cassa.

- **Anticipo dell'Età Pensionabile** : accentrare gli anni di lavoro autonomo "senza Cassa" (quelli versati alla Gestione Separata prima dell'iscrizione ufficiale all'Albo e alla Cassa) all'interno della propria Cassa professionale consente spesso di raggiungere i requisiti per la pensione molto prima rispetto ai requisiti anagrafici dell'INPS.

«Ok, ma mi farebbe un esempio invece di quando non conviene?»

«Come dicevo, ogni situazione deve essere analizzata e valutata prima di fare qualsiasi scelta previdenziale. Però è importate sapere che anche se permette di anticipare la pensione, la ricongiunzione va sempre confrontata con il **Cumulo Gratuito (Legge 228/2012)**.»

Se la ricongiunzione non è gratuita nella tua Cassa, l'operazione può richiedere un esborso economico importante. Inoltre, interrompendo prima i versamenti per andare in pensione anticipata, l'assegno mensile finale potrebbe risultare inferiore (anche del 15%) rispetto a quello che si otterrebbe aspettando qualche anno in più con il cumulo gratuito. I calcoli



PREVIDENZA

Unire i contribute della Gestione Separata: la svolta 2026 per la pensione dei professionisti

a cura di Alessandro Micheli, Consulente Patrimoniale, titolare Kleros Point Lavis (TN)

finanziari sulla speranza di vita mostrano infatti che, nel lungo periodo (intorno ai 72 anni d'età), il vantaggio economico di aver preso la pensione prima rischia di essere annullato dal fatto di ricevere un assegno mensile più basso.

«Ho capito, la scelta va valutata molto bene. Ma se decidessi di fare domanda, le nuove regole sono già attive?»

«Sì, certo, queste regole sono immediatamente operative. La circolare si applica sia alle nuove richieste sia a tutte le domande o ai ricorsi che erano ancora in sospeso al 9 febbraio 2026. È una grandissima opportunità di flessibilità per chi ha avuto una carriera lavorativa dinamica come la sua!»



The Warren Buffett's lesson

a cura del Kleros Team

“Lascerò ai miei figli abbastanza perché possano fare qualsiasi cosa,
ma non abbastanza perché non debbano fare nulla”

Warren Buffett

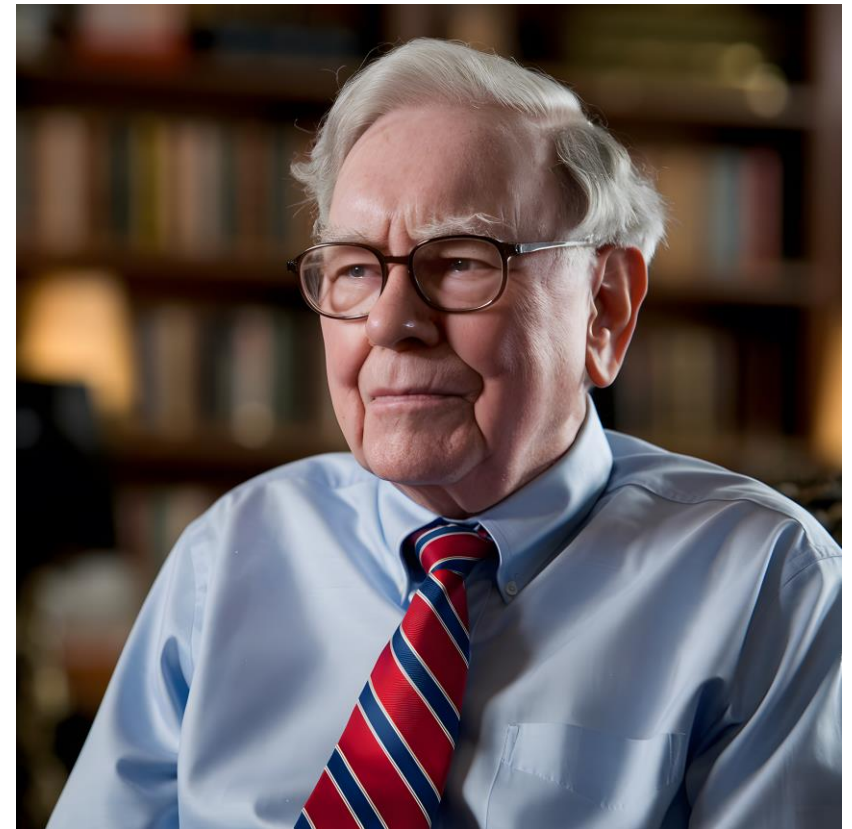
E' oggettivamente bello immaginare di poter fare una chiacchierata con Warren Buffet.

Ma lo è, si badi bene, non tanto perché è una persona che da zero ha creato una delle società più capitalizzate del pianeta, ed è divenuto uno degli uomini più patrimonializzati del pianeta, ma piuttosto perché nel corso degli anni ha avuto modo di “lasciare” tanti piccoli grandi insegnamenti utili e preziosi per tutti, per chi deve gestire correttamente il proprio patrimonio, ma ben oltre, per tutti coloro che devono prendere “decisioni” nel loro percorso di vita personale e patrimoniale.

Estrapoliamo allora questa sua frase dal suo meeting annuale risalente al 1999: *“Il risultato di Berkshire Hathaway, per quanto sia stato buono, non è dovuto al fatto che abbiamo fatto cose brillanti, ma al fatto che abbiamo fatto meno cose stupide della maggior parte degli altri. Il motivo per cui persone intelligenti fanno cose che vanno contro il loro interesse è sconcertante”*.

Qual è il messaggio che ne possiamo ricavare?

La frase mette in luce il fatto che il successo a lungo termine non dipende solo da qualche colpo di genio isolato, ma dal fatto di evitare molti degli errori grossolani che molti, pur alla luce della loro intelligenza, continuano statisticamente a commettere.



The Warren Buffett's lesson

a cura del Kleros Team

Credo si possa definire come “Il potere della razionalità contro gli errori dell’intelligenza”.

Warren buffet distingue tra “potenza del motore” (il QI) ed “efficienza del motore” (la razionalità).

Attenzione, ciò non sta a significare che negli affari e nella vita occorre essere stupidi e non intelligenti, anzi, occorre essere intelligenti, ed anche molto, ma allo stesso tempo occorre che quel quoziente di intelligenza non interferisca dannosamente rispetto alla razionalità.

Cerchiamo di portare degli esempi.

- **IMITAZIONE ACRITICA**

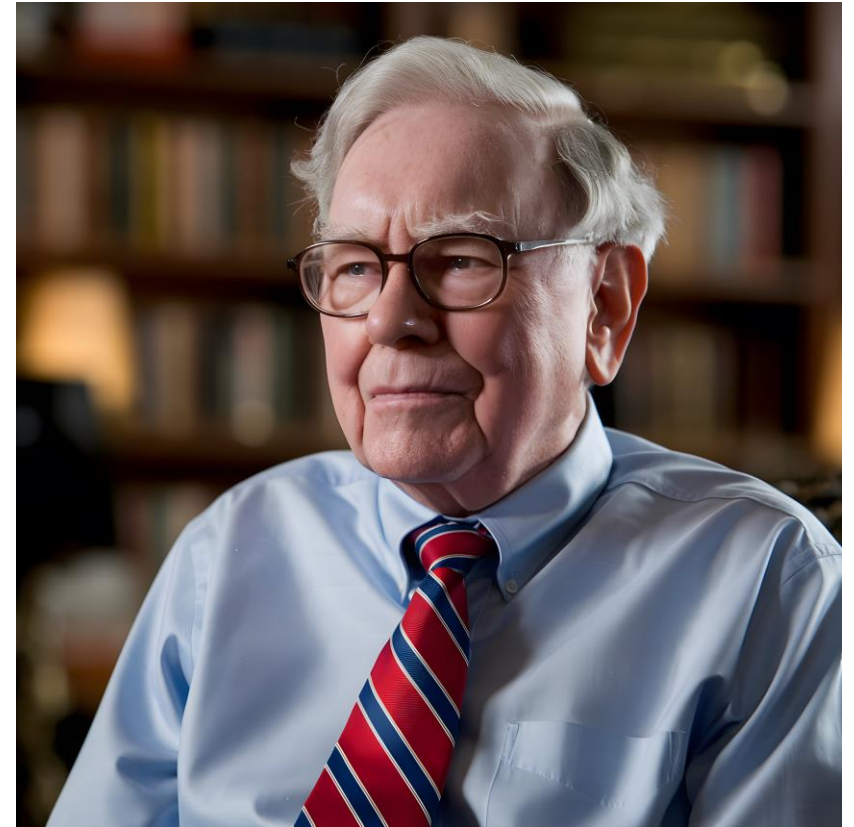
Uno degli errori più frequenti negli investimenti come negli affari e nelle cose della vita, è seguire la massa (social proof). Persone con menti brillanti spesso commettono errori semplicemente perché “così fan tutti”.

- **NON RISCHIARE IL NECESSARIO PER IL SUPERFLUO**

Buffet definisce semplicemente “folle” chi mette a rischio ciò che ha e di cui ha bisogno (la stabilità patrimoniale della propria famiglia) per qualcosa di cui non ha veramente bisogno.

- **EVITARE GLI ERRORI NON FORZATI**

Riportando l’esempio del tennis, negli affari e nelle cose della vita è molto probabile che vinca chi sbaglia meno rispetto a chi fa il colpo spettacolare.



The Warren Buffett's lesson

a cura del Kleros Team



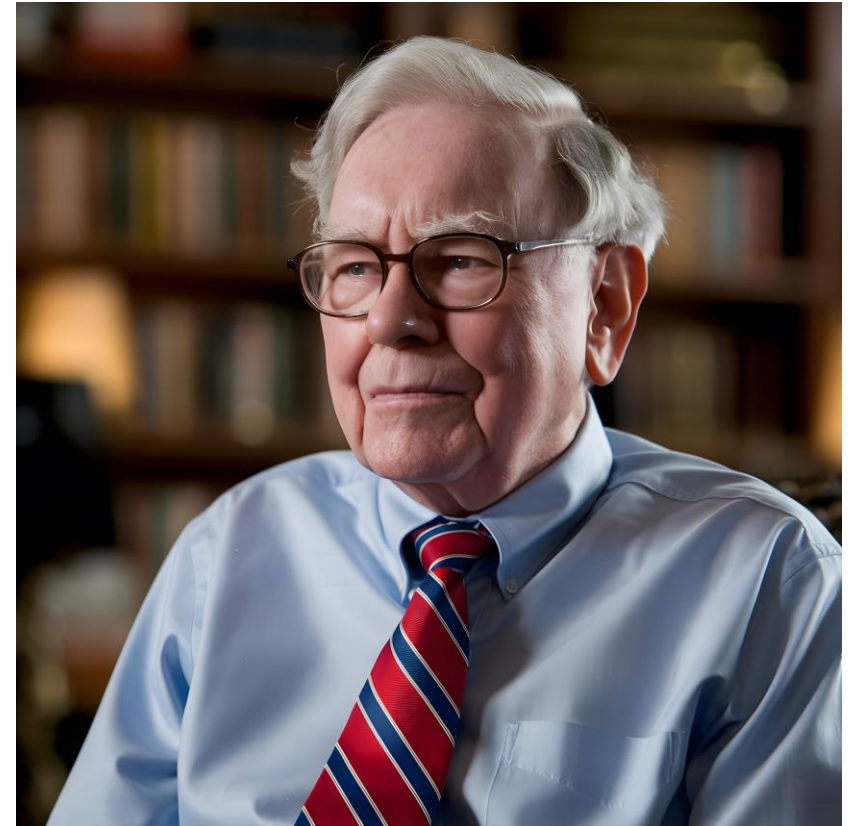
- **RICONOSCERE IL PROPRIO CERCHIO DI COMPETENZA**

Molte persone intelligenti fanno cose stupide perché si avventurano in cose o settori che non comprendono, pensando che la loro intelligenza sia “universale”.

In sintesi?

Dal “vecchio di Omaha” possiamo ricavare che nelle cose della vita, negli affari e negli investimenti è molto più “produttivo” non fare cose stupide piuttosto che fare cose estremamente intelligenti.

Avere progetti a lungo termine, seguire regole semplici e razionali senza farsi influenzare o trascinare dall'esterno.





LE NOVITÀ DEL MESE

**AGGIORNAMENTO
LEGISLATIVO
&
GIURISPRUDENZIALE**

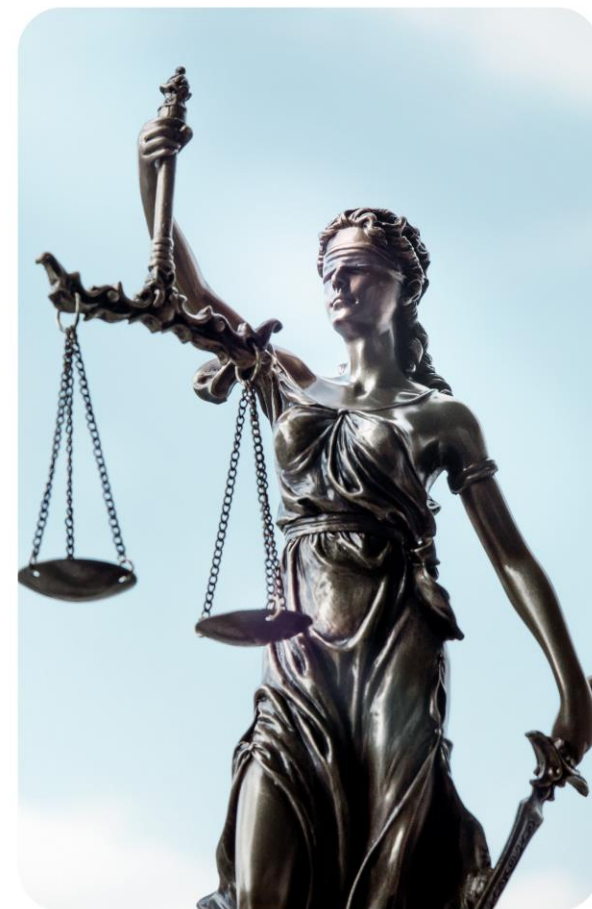
L'IMPOSIZIONE FISCALE DELLA DONAZIONE INDIRETTA

(Cassazione Civile, sent. 15315 del 20 maggio 2026)

dott. Gianni Fuolega

Interviene la Cassazione sul tema “spinoso” della fiscalità della donazione indiretta.

Come noto, per donazioni indirette dobbiamo intendere tutti quegli atti liberali dai quali scaturiscono gli effetti tipici della donazione (arricchimento del donatario e impoverimento del donante), pur non rivestendo la forma dell'atto pubblico. Civilisticamente si tratta di atti validi pur non rivestendo la forma solenne prevista per la donazione diretta, purchè rivestano la valida forma prevista per quel singolo atto. Ciò premesso, la Suprema Corte interviene nel chiarire l'aspetto fiscale di tali atti liberali. Se rilevati in sede di accertamento (es. movimenti bancari), tali atti sono soggetti ad imposta di donazione ex art. 56 bis D.Lgs. 346/1990. La corte però precisa che affinchè scatti il presupposto dell'imposta non è necessaria un “atto confessorio” esplicito (cioè che il soggetto dichiari espressamente che si tratta di una donazione), ma è sufficiente che dalle dichiarazioni del contribuente emerga chiaramente un trasferimento di ricchezza a titolo gratuito che comporti l'arricchimento di un soggetto e l'impoverimento dell'altro.





Kleros TEAM



MASSIMO DORIA



GIANNI FUOLEGA



MASSIMO PERINI



ELISA BOSCARATO



MARTINA DORIA



GLORIA ROSSETTI



GIULIA CIGNA



MARTINA BOSCOLO



ALESSANDRO BIANCHIN



TAX & LEGAL NETWORK



ABRAM RALLO



ENRICA MARIA GHIA



ELENA FRANCHI



CARLO CUGNASCA



SILVIA ROBBI



LAURA LONARDI



RENATO GASPARINI



STEFANO BIANCHI



FRANCESCO CONTI



ELISABETTA VACCHER



ALESSANDRA CAMILLERI



FRANCESCA LUPOI



community@kleros.it

www.kleros.it

Numero Verde
800 33 02 33



Il documento è soggetto a revisione, correzione ed integrazione, ed è ad uso esclusivo dei partecipanti della Kleros Community.

Il documento non potrà essere riprodotto o modificato in tutto o in parte senza il consenso scritto di Kleros srl - Milano - P.Iva 01752100931 che lo ha ideato e creato.

- Copyright 2020 Kleros srl - sono riservati tutti i diritti a termine di legge -